

L'Assessore

Data 3 - 5 - 2018

Protocollo 188

Classificazione 1.60.40

Gent. Sig.ri Sindaci  
dei Comuni sede di interventi  
di edilizia sociale

Gent. Direttori generali  
delle ATC del Piemonte

Gent. Direttore generale  
del C.I.T.

OGGETTO: Applicazione L.R. n. 17/2017 in materia di sistemazioni provvisorie.  
Ulteriori indirizzi applicativi.

Facendo seguito alla nota prot. n. 624 del 15.12.2017, in considerazione dei numerosi quesiti pervenuti, anche per le vie brevi, ai competenti uffici dello scrivente Assessorato, circa le modalità applicative della legge regionale 20 novembre 2017, n. 17, per quanto concerne le sue disposizioni in merito alle sistemazioni provvisorie, si ritiene opportuno proporre, nello schema sottostante, le diverse casistiche possibili e le relative modalità operative.

Sistemazioni provvisorie prorogate o rinnovate ai sensi della L.R. n. 4/2015	Tali sistemazioni sono state prorogate d'ufficio dall'art. 1 della L.R. n. 17/2017. Per tali nuclei i Comuni, accertata l'impossibilità di reperire una diversa sistemazione abitativa, possono eventualmente disporre l'assegnazione definitiva, previo parere della competente Commissione Assegnazione Alloggi, senza che tali assegnazioni incidano sull'aliquota del 25/50% di cui all'art. 10, comma 1, della L.R. n. 3/2010.
------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




<p>Sistemazioni provvisorie disposte antecedentemente l'entrata in vigore della L.R. n. 4/2015 e non prorogate o rinnovate ai sensi di tale norma</p>	<p>I Comuni avevano facoltà, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 17/2017, di rinnovare tali sistemazioni entro il 23 marzo 2018. Qualora abbiano provveduto in tal senso, potranno eventualmente, accertata l'impossibilità di reperire una diversa sistemazione abitativa, disporre l'assegnazione definitiva, previo parere della competente Commissione Assegnazione Alloggi. Tali assegnazioni definitive rientrano nell'aliquota massima del 25/50% di cui all'art. 10, comma 1, della L.R. n. 3/2010.</p> <p>Le sistemazioni provvisorie disposte antecedentemente l'entrata in vigore della L.R. n. 4/2015, non prorogate o rinnovate ai sensi di tale norma e non rinnovate ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 17/2017, sono da considerarsi occupazioni senza titolo.</p>
<p>Sistemazioni provvisorie disposte successivamente all'entrata in vigore della L.R. n. 4/2015</p>	<p>Per tali sistemazioni, prima della loro scadenza, i Comuni potranno eventualmente, accertata l'impossibilità di reperire una diversa soluzione abitativa, disporre l'assegnazione definitiva, previo parere della competente Commissione Assegnazione Alloggi. Anche tali assegnazioni definitive rientrano nell'aliquota massima del 25/50% di cui all'art. 10, comma 1, della L.R. n. 3/2010.</p>

*Augusto Ferrari*



Il Direttore  
Dott. Gianfranco Bordone



MM / PD

